

- 3) Gli artt. 43 CE e 56 CE non sono compatibili con una normativa di uno Stato membro la quale preveda che ogni sgravio di cui una società residente che ha percepito dividendi di origine estera benefici in relazione all'imposta versata all'estero riduca l'ammontare dell'imposta sulle società con cui essa possa compensare l'imposta sulle società pagata anticipatamente.

L'art. 43 CE osta ad una normativa di uno Stato membro che consenta ad una società residente di trasferire a controllate residenti l'ammontare di imposta sulle società pagato anticipatamente che non possa essere compensato con l'imposta sulle società dovuta dalla prima a titolo dell'esercizio contabile dato o di esercizi contabili anteriori o successivi affinché tali controllate possano compensarlo con l'imposta sulle società da esse dovuta, ma che non consenta ad una società residente di trasferire un siffatto ammontare a controllate non residenti nel caso in cui queste ultime siano assoggettate in questo Stato membro ad imposta sugli utili da esse ivi realizzati.

- 4) Gli artt. 43 CE e 56 CE sono incompatibili con una normativa di uno Stato membro che esoneri dal pagamento anticipato dell'imposta sulle società le società residenti che distribuiscono ai loro azionisti dividendi provenienti da dividendi di origine nazionale da esse percepiti, laddove essa concede alle società residenti, che distribuiscono ai loro azionisti dividendi provenienti da dividendi di origine estera dalle stesse percepiti, la facoltà di optare per un regime che permette loro di recuperare l'imposta sulle società pagata anticipatamente ma, da un lato, obbliga tali società a versare la detta imposta anticipata e a chiederne il rimborso in un momento successivo e, dall'altro, non prevede un credito d'imposta per i loro azionisti, mentre questi ultimi ne avrebbero ricevuto uno nel caso di una distribuzione effettuata da una società residente sulla base di dividendi di origine nazionale.
- 5) L'art. 57, n. 1, CE deve essere interpretato nel senso che, qualora, precedentemente al 31 dicembre 1993, uno Stato membro abbia adottato una normativa che contiene restrizioni ai movimenti di capitale diretti a o in provenienza da paesi terzi vietati dall'art. 56 CE e, dopo tale data, adotti provvedimenti che costituiscono anch'essi una restrizione ai detti movimenti e sono sostanzialmente identici alla normativa precedente o si limitano a ridurre o a sopprimere un ostacolo all'esercizio dei diritti e delle libertà comunitarie figuranti nella normativa precedente, l'art. 56 non osta all'applicazione ai paesi terzi di questi ultimi provvedimenti quando essi si applichino a movimenti di capitali riguardanti investimenti diretti, compresi gli investimenti immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione dei titoli sul mercato dei capitali. Al riguardo non possono essere considerate quali investimenti diretti le partecipazioni in una società che non sono acquisite al fine di creare o mantenere legami economici durevoli e diretti tra l'azionista e tale società e non consentono all'azionista di partecipare effettivamente alla gestione o al controllo di questa società.
- 6) In mancanza di normativa comunitaria, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e disciplinare le modalità processuali delle azioni giuridiche volte a garantire la salvaguardia dei diritti conferiti ai singoli del diritto comunitario, compresa la qualificazione delle domande presentate dalle persone lese dinanzi ai giudici nazionali. Detta normativa processuale deve garantire che i singoli dispongano di un mezzo di ricorso effettivo che consenta loro di ottenere il rimborso dell'imposta indebitamente riscossa e degli importi pagati a tale Stato membro o trattenuti da quest'ultimo che siano in relazione diretta con tale imposta. Con riferimento ad altri danni che una

persona avrebbe subito a causa di una violazione del diritto comunitario imputabile a uno Stato membro, quest'ultimo è tenuto a risarcire i danni causati ai singoli alle condizioni enunciate nel punto 51 della sentenza 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame, senza che ciò escluda che, in base al diritto nazionale, la responsabilità dello Stato possa essere invocata a condizioni meno restrittive.

(¹) GU C 6 dell'8.1.2005.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 novembre 2006
— Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-486/04) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti — Recupero dei rifiuti — Impianto di produzione di energia elettrica mediante incenerimento di combustibili derivati da rifiuti e di biomasse sito in Massafra (Taranto) — Direttive 75/442/CEE e 85/337/CEE)

(2006/C 331/09)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. van Beek, agente, A. Capobianco, avvocato, e F. Louis, avocat)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, M. Fiorilli e G. Fiengo, avvocati)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 2, n. 1, e dell'art. 4, nn. 1, 2 e 3, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CEE (GU L 73, pag. 5) — Impianto per la produzione di energia elettrica mediante l'incenerimento di combustibili derivati dai rifiuti e da biomasse a Massafra (Taranto)

Dispositivo

- 1) — Avendo dispensato dalla procedura di valutazione di impatto ambientale l'impianto, sito in Massafra, destinato all'incenerimento di combustibili derivati da rifiuti e di biomasse, avente una capacità superiore a 100 tonnellate al giorno e rientrante nell'allegato I, punto 10, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE,

- avendo adottato una norma quale l'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999, intitolato «Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale», recante modifica dell'allegato A, lett. i) ed l), del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, intitolato «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale», la quale consente che i progetti di impianti di recupero di rifiuti pericolosi e i progetti di impianti di recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno, rientranti nell'allegato I della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, siano sottratti alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dagli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, della detta direttiva, e
- avendo adottato una norma quale l'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999, la quale, per stabilire se un progetto rientrante nell'allegato II della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, debba essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale, fissa un criterio inadeguato, in quanto questo può portare all'esclusione dalla detta valutazione di progetti che hanno rilevanti ripercussioni sull'ambiente,

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 2, n. 1, e 4, nn. 1, 2 e 3, della detta direttiva.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 31 del 5.2.2005.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 novembre 2006
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Joustra B. F.

(Causa C-5/05) (¹)

(Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Direttiva 92/12/CEE — Accise — Vini — Artt. 7-10 — Individuazione dello Stato membro in cui le accise sono esigibili — Acquisto da parte di un soggetto privato per il fabbisogno proprio e di altri soggetti privati — Spedizione operata in un altro Stato membro da un'impresa di trasporti — Regime applicabile nello Stato membro di destinazione)

(2006/C 331/10)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nella causa principale

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuto: Joustra B. F.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli artt. 7, 8 e 9 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1) — Vino acquistato non a fini di lucro in uno Stato membro da cittadini di un altro Stato membro e trasportato da un'impresa in quest'ultimo — Accisa versata nel primo Stato membro

Dispositivo

La direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, n. 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/108/CEE, dev'essere interpretata nel senso che, nel caso in cui, come nella fattispecie oggetto della causa principale, un privato, che non agisca a titolo commerciale e non persegua scopi lucrativi, acquisti in un primo Stato membro, per il proprio fabbisogno personale e per quello di altri privati, prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo in tale Stato membro e li faccia spedire in un secondo Stato membro, per proprio conto, da un'impresa di trasporti stabilita nel secondo Stato stesso, trova applicazione l'art. 7 della direttiva e non il successivo art. 8, con la conseguenza che le accise vengono parimenti rimosse in quest'ultimo Stato. A termini dell'art. 7, n. 6, della direttiva medesima, le accise versate nel primo Stato verranno, in tal caso, rimborsate conformemente alle disposizioni dell'art. 22, n. 3, della direttiva stessa.

(¹) GU C 69 del 19.3.2005.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 30 novembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-32/05) (¹)

(Inadempimento di uno Stato membro — Ambiente — Direttiva 2000/60/CE — Omessa comunicazione delle misure di trasposizione — Obbligo di adottare una normativa quadro nazionale — Omissione — Incompleta od omessa trasposizione degli artt. 2, 7, n. 2, e 14)

(2006/C 331/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e J. Hottiaux, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: sig. S. Schreiner, agente, sig. P. Kinsch, avocat)